

Il link su internet a opere protette costituisce “atto di comunicazione al pubblico”?

Autore: Alessandro La Rosa

In: Diritto civile e commerciale

Il Fatto

GSM è il gestore del sito internet GS. Nel 2011 GSM ha pubblicato un articolo e un link che rimandava i lettori verso un sito ove erano messe a disposizione fotografie della Sig.ra D. Tali foto erano pubblicate sul sito GS senza il consenso della S., editore della rivista mensile PB che detiene i diritti d'autore sulle foto in questione. Malgrado le ingiunzioni della S., la GSM ha rifiutato di sopprimere il link di cui trattasi. Quando il sito sorgente ha eliminato le foto su richiesta della S., il sito GS ha pubblicato un nuovo articolo contenente anch'esso un link verso un altro sito, su cui era possibile vedere le foto in questione.

In diritto

L'oggetto della decisione

Con la sentenza del 8 settembre c.a. (C-160/15) la Corte UE si occupa, ancora una volta, di interpretare il significato da attribuire alla nozione di “**comunicazione al pubblico**”, richiamata nell'art. 3 della Direttiva 2001/29/CE ed è chiamata a stabilire, in estrema sintesi, se il posizionamento di hyperlink, all'interno di un sito internet, attraverso cui è consentito l'accesso ad opere protette costituisca un atto di comunicazione al pubblico e sia quindi atto soggetto all'autorizzazione dell'avente diritto.

L'elemento fattuale che caratterizza il caso deciso dalla Corte -e che lo differenzia dalle note sentenze Svensson (C-466/12) e BestWater (C-348/13) - è dato dal fatto che la pubblicazione in rete delle opere in questione è avvenuta **senza il consenso del titolare dei diritti**.

I principi generali confermati dalla Corte

La CGUE ha confermato che:

1. il valore creativo degli autori deve essere garantito da **un alto livello di protezione** dei loro diritti esclusivi ("si deve rammentare che dai considerando 9 e 10 della direttiva 2001/29 discende che quest'ultima persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un **adeguato compenso** per l'utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico", punto 30).

2. l'obiettivo di cui al punto 1 è garantito accogliendo **una nozione "ampia"** di comunicazione al pubblico ("la nozione di «comunicazione al pubblico» dev'essere intesa in senso ampio, come, peraltro, espressamente enunciato dal considerando 23 della direttiva" 2001/29/CE, punto 30).

Quando si è in presenza di un atto di comunicazione al pubblico

L'iter argomentativo della Corte ruota intorno all'elemento del **carattere lucrativo** della comunicazione dell'opera ("il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, **non è privo di rilevanza**", punto 38) distinguendo due ipotesi:

se il collegamento ipertestuale all'opera è stato creato senza perseguire uno scopo di lucro si sarà in presenza di un atto di comunicazione al pubblico qualora l'autore del collegamento **sia a conoscenza** -o avrebbe dovuto esserlo secondo **il principio di ragionevolezza**- "del fatto che detta opera era stata pubblicata su Internet **senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore**" (punto 47);

qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, "è legittimo aspettarsi che l'autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l'opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché **deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l'opera è protetta e che il titolare del diritto d'autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet.**

In tal caso, l'atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un'opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una "comunicazione al pubblico" (punto 51).

Conclusioni

Secondo la Corte i titolari del diritto d'autore possono agire:

- contro la **pubblicazione iniziale** della loro opera su un sito Internet;

- **contro qualsiasi persona che collochi a fini lucrativi un collegamento ipertestuale verso l'opera illegittimamente pubblicata** su tale sito;

- contro le persone che abbiano collocato tali collegamenti **senza perseguire fini lucrativi** se a conoscenza dell'illegittimità del collegamento o se attraverso tale collegamento consentono di eludere misure restrittive create dal titolare dei diritti per limitare l'accesso all'opera (punto 53).

L' "interpretazione autentica" dei principi espressi nelle decisioni Svensson e BestWater:

Nella sentenza in commento la Corte fornisce anche una "interpretazione autentica" dei principi espressi nelle note decisioni Svensson e BestWater (per nostri commenti qui e qui):

i principi espressi nelle dette sentenze riguardano unicamente i casi in cui il titolare dell'opera la abbia **volontariamente resa accessibile in rete**: "dalla motivazione di tali decisioni risulta che, con esse, la Corte ha inteso pronunciarsi unicamente sul collocamento di collegamenti ipertestuali verso opere che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare";

le decisioni in commento confermano il principio che **ogni atto di comunicazione di un'opera al pubblico - anche attraverso i meccanismi di linking- debba essere autorizzato dal titolare del diritto d'autore:** “non può desumersi né dalla sentenza [...]

Svensson [...] né dall'ordinanza [...] BestWater International [...] che il collocamento su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere protette che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito, ma senza l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore di tali opere, sia escluso in via di principio dalla nozione di «comunicazione al pubblico» [...]. Al contrario, dette decisioni confermano l'importanza di siffatta autorizzazione [...] poiché [...] ogni atto di comunicazione di un'opera al pubblico debba essere autorizzato dal titolare del diritto d'autore”.

<https://www.diritto.it/il-link-su-internet-a-opere-protette-costituisce-atto-di-comunicazione-al-pubblico/>